



Tel. 0185 3651

COMUNE DI CHIAVARI

C. F. 00592160105

Fax 0185 308511

Centrale Unica di Committenza Chiavari - Leivi
- Città Metropolitana di Genova -

P. I.V.A. 00170160998

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

COMUNE DI CHIAVARI – SETTORE II

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART 193 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE UNITARIA DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO RICREATIVO "LE PISCINE DI CHIAVARI".
CIG BD0F878065

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del corrispondente bando pubblicato e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore II n. 1514 del 18/09/2026 questa Amministrazione ha deciso di esperire la procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art 193 del d.lgs. 36/2023, della gestione funzionale ed economica unitaria degli impianti facenti parte del complesso sportivo ricreativo "LE PISCINE DI CHIAVARI".

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di e-procurement Sintel accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 e 193 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

La durata del procedimento avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 17, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'ambito territoriale del Comune di Chiavari (GE), Codice NUTS ITC33.

CIG: BD0F878065

CUP: J25C26000390007

CPV principale 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi

CPV secondario 45212200-8 – Lavori di costruzione di impianti sportivi

CPV secondario 92332000-7 – Servizi di impianti balneari

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Marta Bassi, Dirigente del Settore II – Affari Generali – del Comune di Chiavari, ed è altresì Responsabile della fase di affidamento, come Dirigente della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Chiavari e Leivi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dai Manuali Utente – Guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel, reperibili all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Eventuali brevi interruzioni sono comunicate in tempo utile mediante avvisi pubblicati dalla piattaforma stessa.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti contenuti nella sezione Manuali Utente – Guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel, reperibili all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, SOPRALLUOGO.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Documentazione relativa al progetto posto a base di gara (proposta Promotore);
- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara (ed allegato criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica);
- d) domanda di partecipazione;
- e) dichiarazione integrativa sul progettista;
- f) dichiarazione integrativa sull'impresa esecutrice dei lavori;
- g) documento di gara unico europeo (DGUE);
- h) modello dichiarazione offerta economica;
- i) bozza di Convenzione (inserita in documentazione progettuale);
- j) sintesi del Piano Economico Finanziario;
- k) patto di integrità;
- l) dichiarazione di assenza conflitto di interessi del titolare effettivo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Piattaforma Sintel.

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara per mezzo della sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il termine perentorio di 3 giorni antecedenti la data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte.

Non verranno presi in considerazione quesiti presentati oltre il termine indicato.

Le risposte ai chiarimenti, che saranno fornite entro 2 giorni antecedenti la data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell'area dedicata.

È dato onere ai concorrenti di consultare i siti citati per verificare la presenza di eventuali chiarimenti.

NON SONO AMMESSI – E, QUINDI, NON VERRANNO NEANCHE PRESI IN ESAME – CHIARIMENTI RICHIESTI A MEZZO TELEFONO O E-MAIL.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

2.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la CUC e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6- quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la CUC provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6- quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3 Sopralluogo

Il sopralluogo è facoltativo. Prima della presentazione dell'offerta, ogni operatore economico concorrente potrà effettuare un sopralluogo presso tutte le sedi di svolgimento del servizio. Al termine della visita, verrà rilasciata un'attestazione che certificherà l'avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo può essere richiesto attraverso la sezione "Comunicazioni procedura" della Piattaforma Sintel.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in R.T.I., il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in R.T.I., il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

3. SOGGETTO PROMOTORE, SOCIETA' DI SCOPO, OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E IMPORTO.

3.1 Soggetto Promotore

Il Comune di Chiavari, con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29/06/2026:

- ha ritenuto la proposta presentata dall'R.T.I. tra Chiavari Nuoto s.s.d. a r.l. e My Sport s.s.d. a r.l. rispondente all'interesse pubblico ed idonea ad essere posta a base di gara;
- ha nominato l'R.T.I. tra Chiavari Nuoto s.s.d. a r.l. e My Sport s.s.d. a r.l. Soggetto Promotore della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il promotore non risulti aggiudicatario della concessione, allo stesso spetta il rimborso, a carico dell'aggiudicatario, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta posta a base di gara, comprensive anche delle opere dell'ingegno. L'importo complessivo rimborsabile non potrà in ogni caso eccedere il limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento risultante dal progetto posto a base di gara.

Ai fini dell'eventuale rimborso, il promotore dovrà indicare nel Piano Economico Finanziario e nella documentazione allegata l'esatta quantificazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, con separata evidenziazione delle singole voci di costo. Tali importi saranno soggetti a

verifica e approvazione da parte della Stazione Appaltante e costituiranno il limite massimo rimborsabile da parte dell'aggiudicatario.

Il rimborso dovrà essere effettuato prima della stipulazione della convenzione di concessione e comunque entro trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. L'avvenuto pagamento dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante.

3.2 Società di scopo

Ai sensi dell'art. 194 comma 1 del Codice, l'aggiudicatario della procedura di affidamento deve costituire una SOCIETÀ DI SCOPO in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società è pari a € 10.000,00. In caso di partecipazione in forma associata, nell'offerta è indicata, A PENA DI ESCLUSIONE, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Ente Concedente.

3.3 Oggetto dell'affidamento, durata, importi

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice" o "Codice dei Contratti Pubblici") DELLA GESTIONE UNITARIA DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO RICREATIVO "LE PISCINE DI CHIAVARI". La descrizione puntuale della natura e delle modalità di svolgimento dei servizi in oggetto è contenuta nella Documentazione a base di gara.

La presente operazione di partenariato pubblico-privato è qualificata come concessione di servizi ai sensi dell'art. 180 del Codice, in quanto, sulla base delle risultanze del Piano Economico-Finanziario (PEF), l'oggetto principale del rapporto concessorio è rappresentato dalla gestione e dall'erogazione dei servizi, che costituiscono la componente economicamente e funzionalmente prevalente dell'intervento.

Il **valore della concessione**, ai sensi dell'art. 179 del Codice, anche ai fini della determinazione della soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 14, viene stimato in complessivi € 47.584.092,00.

La **durata** della concessione, ai sensi dell'art. 178 del Codice, è pari a **20 (venti) anni**; la decorrenza del periodo di gestione avverrà dal 01/01/2027, previa stipula della convenzione-contratto e consegna del servizio di progettazione. Ciò al fine di garantire i tempi necessari alla presentazione e validazione della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, come previsti nei documenti di gara.

Le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine della concessione, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'Amministrazione aggiudicatrice, senza alcun onere per la stessa.

La concessione è costituita da un unico lotto, in quanto l'unitarietà della gestione dei diversi impianti costituisce elemento essenziale dell'affidamento e presupposto dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, risultando la separazione delle prestazioni incompatibile con la natura e le finalità della concessione stessa.

Viene posto a base di gara il Progetto di fattibilità tecnico-economica, completo degli allegati, conforme alle disposizioni di cui all'art 193 del Codice, presentato dal Promotore, il quale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare di gara, al pari degli altri operatori concorrenti.

Il quadro economico (a totale carico dell'aggiudicatario) relativo alla parte dell'intervento attinente alla progettazione è il seguente:

SPESE TECNICHE STABILIMENTO LIDO	
Progettazione esecutiva	€ 40.981,52
Direzione lavori e sicurezza	€ 70.243,43
SPESE TECNICHE PISCINA "RAVERA"	
Progettazione esecutiva	€ 17.747,60
Direzione lavori e sicurezza	€ 28.723,09
TOTALE SPESE TECNICHE LIDO + "RAVERA"	
	€ 157.695,64

Il quadro economico (a totale carico dell'aggiudicatario) relativo alla parte dell'intervento attinente ai lavori è il seguente:

LAVORI STABILIMENTO LIDO	
Lavori (esclusi oneri sicurezza)	€ 1.054.307,50
Oneri per la sicurezza	€ 43.929,44
Totale	€ 1.098.236,44
LAVORI PISCINA "RAVERA"	
Lavori (esclusi oneri sicurezza)	€ 347.395,90
Oneri per la sicurezza	€ 14.474,83
Totale	€ 361.870,73
TOTALE LAVORI LIDO + "RAVERA"	
	€ 1.460.107,67

Complessivamente, in sintesi:

- L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione delle lavorazioni è pari a **€ 1.460.107,67** di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a **€ 58.404,27**
- Al predetto importo si aggiungono **€ 223.000,00** per forniture di componenti, come dettagliati nel C.M.E., comprensivi di specifica progettazione inerente (soggetta ad approvazione da parte della S.A.)
- L'importo complessivo per la progettazione relativa ai lavori ammonta ad **€ 58.729,12**
- L'importo complessivo per direzione lavori e Sicurezza ammonta ad **€ 98.966,52**

Categoria di **progettazione** richiesta:

E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
-------------	---

Categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
STABILIMENTO LIDO	
OG1 – Edifici civili e industriali	€ 390.704,99
OG2 – Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	€ 601.707,61
OS3 – Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie e antincendio	€ 9.206,92
OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 17.457,00
OS28 – Impianti termici e di condizionamento	€ 58.675,92
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e reti	€ 20.484,50
PISCINA “RAVERA”	
OG1 – Edifici civili e industriali	€ 274.409,83
OS28 – Impianti termici e di condizionamento	€ 60.028,71
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e reti trasmissione dati	€ 27.432,19
Totale lavori	€ 1.460.107,67

Complessivamente

<i>Categorie</i>	<i>Importo</i>	<i>Incidenza</i>
OG1 – Edifici civili e industriali (<u>prevalente</u>)	€ 665.114,82	45,55%
OG2 – Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	€ 601.707,61	41,21%
OS3 – Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie e antincendio	€ 9.206,92	0,63%
OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 17.457,00	1,20%
OS28 – Impianti termici e di condizionamento	€ 118.704,63	8,13%
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e reti	€ 47.916,69	3,28%
Totale lavori	€ 1.460.107,67	

Ai sensi dell'art. 193 comma 10 del Codice, le offerte devono contenere il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara. Le offerte devono essere corredate delle garanzie di cui all'articolo 106 del Codice.

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 179 del Codice, anche ai fini della determinazione della soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 14, viene stimato in complessivi € 47.584.092,00.

Come da documentazione posta a base di gara, il contributo pubblico di sostegno da parte del Comune verso l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 177 del Codice, che resterà invariato nel tempo poichè non è soggetto a indicizzazione ISTAT né ad altri meccanismi di rivalutazione annuale, per

l'intera durata della concessione, consiste in un massimo di € 123.000,00 per ciascuna annualità, posti a base di gara e soggetti a ribasso da parte degli offerenti, oltre IVA in misura di legge.

4. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'equilibrio economico-finanziario della concessione, ai sensi degli artt. 9, comma 5, e 177, comma 5, del Codice, è rappresentato nel Piano Economico-Finanziario (PEF) posto a base di gara, del quale è resa disponibile una sintesi tra la documentazione di gara, predisposta al fine di illustrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e i principali assunti della concessione. La sintesi del PEF posta a base di gara è resa disponibile a fini conoscitivi e di supporto alla formulazione dell'offerta e non esonera i concorrenti dall'effettuare autonome valutazioni tecnico-economiche e dalla predisposizione del proprio Piano Economico-Finanziario.

L'operatore economico dovrà presentare, a corredo dell'offerta, il proprio Piano Economico-Finanziario, redatto sulla base della proposta formulata e asseverato nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal quale dovrà risultare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione per l'intera durata della concessione.

La revisione del Piano Economico-Finanziario è ammessa al ricorrere dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 192 del Codice, al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio nei casi contemplati dalla normativa applicabile.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In considerazione della natura mista della concessione, caratterizzata dalla prevalenza della componente gestionale dei servizi rispetto alla componente lavori, la qualificazione dell'operatore economico è valutata in relazione alla capacità complessiva di gestione dell'impianto sportivo, fermo

restando il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni ovvero il ricorso a soggetti esecutori qualificati ai sensi della normativa vigente.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale.

In particolare, gli operatori economici partecipanti, devono possedere:

7.1.1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.1.2. Iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o ad un Ente di Promozione Sportiva nazionale (EPS) regolarmente riconosciuti dal C.O.N.I., con conseguente regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'affiliazione deve essere espressamente attiva per la macro-categoria degli 'Sport Acquatici' e per discipline ammesse dal C.O.N.I., affini all'oggetto della concessione (macro-categoria degli 'Sport Acquatici' e specifiche discipline ammesse dal C.O.N.I., per es.: Nuoto, Nuoto per salvamento, Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto).

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA

Possono partecipare alla procedura di gara i concorrenti che:

7.2.1. Siano in possesso di un fatturato globale minimo, maturato complessivamente computando i migliori tre anni disponibili dell'ultimo quinquennio precedente l'indizione della gara, pari ad € 6.000.000,00 IVA esclusa.

Il requisito della capacità economico - finanziaria è finalizzato a dimostrare la continuità nella gestione aziendale e la sua stabile strutturazione.

I requisiti per l'ammissione nonché per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fare riferimento a prestazioni eseguite a regola d'arte senza alcuna contestazione.

Gli Operatori economici devono autocertificare in sede di presentazione dell'offerta (busta amministrativa) il possesso dei predetti requisiti, nelle modalità di cui alla domanda di partecipazione.

In sede di successiva comprova del requisito, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al proposto aggiudicatario della gara ulteriore documentazione integrativa idonea alla verifica di quanto precedentemente autodichiarato, consistente nella presentazione di idoneo certificato di regolare svolgimento del servizio, sottoscritto dall'ente committente ed attestante il buon esito dello stesso.

L'Operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà inoltre essere in possesso, al momento della consegna del servizio, di tutti i requisiti di esecuzione previsti dalla documentazione a base di gara.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALE

7.3.1 Servizio di gestione

Ogni operatore economico concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico professionale:

- Aver gestito, per un periodo complessivo di almeno tre anni negli ultimi dieci anni, impianti natatori pubblici e/o privati aperti al pubblico. Il servizio deve essere stato svolto a regola d'arte. Ai fini della comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici è ammessa la dichiarazione sostitutiva contenente l'indicazione del beneficiario, dell'oggetto del contratto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova è fornita mediante attestazione rilasciata dal committente in originale o copia conforme, recante l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione e il regolare svolgimento del servizio
- Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, con campo di applicazione (scopo) riferito all'oggetto della presente procedura di concessione.

7.3.2 Lavori ed opere (per soggetto che esegue i lavori)

Per l'esecuzione dei lavori sugli immobili ed impianti del Complesso sportivo-ricreativo, previsti dal progetto posto a base di gara, i concorrenti devono essere in possesso delle attestazioni SOA per le seguenti categorie e classifiche:

OG1 (prevalente) classifica III;

OG2 (scorporabile) classifica III;

Per le ulteriori lavorazioni appartenenti alle categorie **OS3, OS4, OS28 e OS30**, l'impresa/e esecutrice/i dovrà possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente, in relazione all'importo delle rispettive lavorazioni, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Il possesso di tale requisito può essere soddisfatto alternativamente:

- Mediante possesso in proprio, da parte del Concorrente, delle attestazioni SOA richieste;
- Mediante partecipazione in un raggruppamento temporaneo costituito con soggetto/i qualificato/i;
- Mediante indicazione di una o più imprese esecutrici dei lavori in possesso dei prescritti requisiti;
- Tramite istituto dell'avvalimento sui requisiti richiesti;
- Tramite istituto del subappalto a imprese in possesso delle necessarie qualificazioni.

7.3.3 Requisiti dei progettisti

Poiché l'intervento è posto a base di gara mediante Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e la concessione comprende la redazione dei successivi livelli progettuali necessari alla realizzazione dell'intervento, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di seguito prescritti

per l'espletamento delle prestazioni di progettazione ovvero avvalersi di professionisti o società di ingegneria e architettura in possesso dei medesimi requisiti.

E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
-------------	---

Il possesso di tale requisito può essere soddisfatto alternativamente:

- Mediante possesso diretto del requisito da parte del Concorrente;
- Mediante partecipazione in un raggruppamento temporaneo con soggetto in possesso del requisito;
- Progettista in possesso del requisito indicato dal Concorrente.

7.3.4 Gruppo minimo di progettazione

Ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni di progettazione comprese nella presente concessione, sono richieste le seguenti figure professionali "minime":

RUOLO	REQUISITO
Servizi di progettazione	Abilitazione professionale
Resp. Sicurezza D.lgs. in fase di progettazione	Requisiti di cui all'art 98 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Professionista antincendio	Requisiti di cui al D.lgs. 139/2006 ex legge 818/84

Si precisa che potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ciascun singolo professionista potrà svolgere più attività tra quelle indicate.

7.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale dei concorrenti

a) I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 devono essere posseduti:

con specifico riferimento al requisito di cui al punto 7.1.1.

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

con specifico riferimento al requisito di cui al punto 7.1.2.

- almeno dal singolo componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire designato quale gestore dei due impianti natatori in concessione (Piscina "Ravera" e Piscina olimpionica "Lido");
- almeno dal singolo componente dell'aggregazione di rete designato quale gestore dei due impianti natatori in concessione (Piscina "Ravera" e Piscina olimpionica "Lido");

Requisiti di capacità economica e tecnico-professionale

- a) I requisiti di capacità economica e tecnico – professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti dei progettisti

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento di professionisti.

Come previsto dall'art 39 Allegato II.12 del Codice, i raggruppamenti temporanei di progettisti devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € 666.177,29 (seicentosessantaseimilacentosettantasette/29), già ridotta in virtù del requisito obbligatorio richiesto al punto 7.3.1, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice. Si fa salvo il caso in cui la normativa vigente consenta l'applicazione di eventuali altre e/o ulteriori riduzioni di cui al medesimo articolo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 (cinquecentosessanta/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 27/10/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la relativa documentazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel e sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione, compilata ove necessario e sottoscritta digitalmente:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) dichiarazione integrativa sul progettista;
- 3) dichiarazione integrativa sull'impresa esecutrice dei lavori;
- 4) DGUE;
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) (eventuale) documentazione per i soggetti associati. Si ricorda che, in caso di partecipazione in forma associata, nell'offerta è indicata, A PENA DI ESCLUSIONE, la quota di partecipazione al capitale sociale della Società di scopo di ciascun soggetto;
- 9) Schema di Convenzione sottoscritto digitalmente;
- 10) patto di integrità sottoscritto per accettazione;
- 11) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 12) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo;
- 13) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- 14) (eventuale) documentazione comprovante i requisiti di partecipazione di cui all'art. 7;
- 15) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara e idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di essere eventualmente iscritto alla white list di _____ dal _____ o di aver presentato domanda di iscrizione alla white list di _____ in data _____;
5. di applicare il CCNL del settore degli impianti e delle attività sportive (ovvero un diverso contratto collettivo che assicuri tutele economiche e normative equivalenti, secondo quanto previsto dall'art.

11 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.01.), con riferimento all'attività di gestione del complesso natatorio. Con riferimento alle attività accessorie riconducibili a distinti settori produttivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione di alimenti e bevande, le manutenzioni specialistiche, i servizi di pulizia o altre attività autonome, il concessionario potrà applicare ai lavoratori impiegati in tali attività il contratto collettivo pertinente al relativo settore, purché stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero un contratto equivalente ai sensi della predetta normativa;

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 10 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di occupazione femminile;
- una quota pari al 5 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di occupazione di persone con disabilità o svantaggiate;

8. di impegnarsi a rispettare tutte le clausole contrattuali;

9. di impegnarsi a garantire **tutte le condizioni di esecuzione** contenute nella documentazione a base di gara;

10. di avere preso cognizione della natura della concessione, come descritto nel bando di gara, nella documentazione e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;

11. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, allegati alla documentazione di gara, e di ritenerli completi di tutte le condizioni e informazioni che possono influire sull'offerta presentata;

12. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni;

13. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi;

14. di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti alla verifica del DURC;

15. che l'offerta tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

16. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

17. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

18. di accettare il patto di integrità;
19. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
20. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
21. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) elenco risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il Concorrente, per la valutazione degli elementi dell'offerta di natura qualitativa, deve riportare nella busta "B - offerta tecnica" una relazione tecnica leggibile composta da un massimo di **30 (trenta)** facciate formato A4 per un massimo di 40 righe per facciata, carattere **Arial 11**.

Per la descrizione in dettaglio sulla composizione della predetta relazione, si rinvia a quanto previsto all'art. 18.1 del presente Disciplinare.

Non sono computati nel numero di facciate della relazione le copertine e gli eventuali sommari. Qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quello massimo, la Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime consentite.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi, la Commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

Tale documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale del concorrente o da soggetto munito di adeguata procura (in tal caso allegare la procura da cui risultano i relativi poteri).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che partecipa in tale forma, vale a dire da ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento/consorzio.

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti, da parte dell'operatore economico, nella documentazione dell'offerta tecnica riferimenti alla componente economica dell'offerta.

Si ricorda che quanto espresso nell'offerta tecnica costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto.

17. OFFERTA ECONOMICA

In tale busta telematica (BUSTA C) deve essere inserito:

A) il documento redatto in conformità al modello "Dichiarazione di Offerta economica" allegato.

L'offerta dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore.

L'Operatore Economico deve indicare nel modello messo a disposizione in bozza da parte della Stazione Appaltante la percentuale di ribasso da applicare al contributo pubblico di sostegno, di cui all'art. 3 ultimo periodo (€ 123.000,00 per ciascuna annualità, posti a base di gara e soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice.

L'offerta economica deve riportare – pena l'esclusione - l'indicazione, in cifre e in lettere, dei costi della manodopera e dei costi c.d. "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere per l'esecuzione del servizio in oggetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che partecipa in tale forma, vale a dire da ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento/consorzio.

B) il **Piano Economico Finanziario** (di seguito, “**P.E.F.**”) asseverato da soggetto abilitato, il quale certifica la sostenibilità complessiva del progetto da un punto di vista sia economico che finanziario, sulla base dei dati contenuti nella sintesi del P.E.F. posto a base di gara e nel rispetto delle linee guida per la predisposizione fornite dalla Stazione Appaltante.

L’operatore economico può presentare un proprio piano economico finanziario fatti salvi predetti contenuti minimi. Il P.E.F. dovrà contenere i principali indicatori di redditività, nonché il quadro di tutti i costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere, compresi i costi di gestione e i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione; deve inoltre evidenziare i costi della manodopera e i costi per la sicurezza.

Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario ex art. 185 c. 5 del D. Lgs. 36/2023.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 90 PUNTI)

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui all’All. 1 al Disciplinare di gara (“All. 1 Disciplinare – CRITERI DI VALUTAZIONE”) con la relativa ripartizione dei punteggi.

Totale punteggio: **90** punti

Soglia di sbarramento: non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a **60/90 per l’offerta tecnica**.

N.B. Gli impegni assunti dall’operatore economico nell’offerta tecnica costituiscono obbligazioni contrattuali e sono soggetti pertanto alle sanzioni e penali previste in caso di inadempimento.

La valutazione dell’offerta TECNICA (**PTi**), avverrà come segue:

- Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso fra zero ed uno in base alla successiva TABELLA A, per ogni criterio.
- Determinazione, per ogni offerta, della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola, in difetto od eccesso se la terza cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

- Moltiplicazione dei coefficienti come sopra determinati per il sub-peso attribuito a ciascun criterio di valutazione.

TABELLA A

<u>Giudizio</u>	<u>coefficiente</u>
Ottimo	da 0,81 fino a 1,00
Buono	da 0,61 fino a 0,80
Discreto	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	da 0,21 fino a 0,40
molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,20

In particolare:

- a. È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi **DISCRETA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
- e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica (90 punti), è effettuata la **c.d. RIPARAMETRAZIONE** dei punteggi, assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta economica e di quello attribuito all'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, delucidazioni, integrazioni del materiale presentato. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara né potrà essere richiesto o riconosciuto per effetto di aggiudicazione parziale o nel caso che l'Amministrazione non procedesse ad alcuna aggiudicazione.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta ECONOMICA (Pei) è effettuata come segue:

valore ponderale attribuito = **10** punti

di cui:

- a) **5 punti** per massimo ribasso percentuale offerto sul contributo pubblico di sostegno ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice, pari ad **€ 123.000,00**
- b) **5 punti** per valutazione sul Piano Economico Finanziario presentato dal concorrente. In particolare sarà effettuata una valutazione in base all'analisi dell'equilibrio complessivo, della sostenibilità e della coerenza dei flussi di cassa nel tempo, sulla scorta delle linee guida per la redazione dei P.E.F. adottate dalla Stazione Appaltante con D.C. n. 7/2025

Per quanto concerne il **parametro a)** il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite una interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo.

In simboli:

$$\text{Punteggio offerta economica Pei} = \text{Vai} \times \dots\dots$$

Dove:

$$\text{Vai} = (\text{Ra}/\text{Rmax})$$

coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1, cui va moltiplicato il peso o punteggio previsto, nel presente disciplinare per l'offerta economica

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a)

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

I punteggi inerenti ai criteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati **fino alla seconda cifra decimale**, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

Per quanto concerne il **parametro b)** la commissione valuta il P.E.F. presentato dal concorrente e attribuisce fino ad un massimo di 5 punti in base ai parametri sopra indicati.

Il punteggio complessivo finale dell'offerta presentata dal concorrente i – esimo è pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica:

$$\text{Pi} = \text{PTi} + \text{Pei}$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 28/10/2026 alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte ai precedenti punti e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

A tal fine, la data della seduta relativa all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica sarà comunicata ai concorrenti almeno 2 (due) giorni prima della data fissata e nella sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine che verrà stabilito e comunicato dalla stazione appaltante. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante apposita comunicazione attraverso la sezione "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Le comunicazioni avvengono attraverso la sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel.
- Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
- Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO-CONVENZIONE.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie definitive da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, in coerenza con quanto stabilito dallo schema di convenzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del

soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott.ssa Marta Bassi